
Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 01.02.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Inserimento dell' articolo 17 bis nella l.r. 32/2002
- Art. 2 - Inserimento dell' articolo 17 ter nella l.r. 32/2002
- Art. 3 - Inserimento dell' articolo 17 quater nella l.r. 32/2002
- Art. 4 - Inserimento dell' articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002
- Art. 5 - Inserimento dell' articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002
- Art. 6 - Modifiche all' articolo 21 della l.r. 32/2002
- Art. 7 - Modifiche all' articolo 32 della l.r. 32/2002
- Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l'uso distorto;
2. La materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50;
3. È necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l'inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;
4. Al fine di assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l'obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese;
5. Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili;
6. La Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana", approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835;

7. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l'immediata entrata in vigore della legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell' articolo 17 bis nella l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 2

Inserimento dell' articolo 17 ter nella l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 3

Inserimento dell' articolo 17 quater nella l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 4

Inserimento dell' articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 5

Inserimento dell' articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 6

Modifiche all' articolo 21 della l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 7

Modifiche all' articolo 32 della l.r. 32/2002

omissis (1)

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7.

3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell'attivazione dei medesimi.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.